



LEGA PRO

## COMUNICATO N. 170/DIV – 19 MAGGIO 2025

170/650

### CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

#### GARE DEL 18 MAGGIO 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 18 Maggio 2025

#### SECONDO TURNO PLAY OFF NAZIONALE - GARA DI ANDATA

##### GARA 1

GIANA ERMINIO                      TERNANA                      1-0

##### GARA 2

CROTONE                      L.R. VICENZA                      1-2

##### GARA 3

VIS PESARO                      PESCARA                      2-4

##### GARA 4

ATALANTA U23                      AUDACE CERIGNOLA                      0-0

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 19 Maggio 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

#### GARE DEL 18 MAGGIO 2025

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,  
premesso che in occasione delle gare di andata del Secondo Turno Play Off Nazionale i sostenitori delle Società GIANA ERMINIO, PESCARA, TERNANA, e VIS PESARO hanno, in



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477  
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

**DELIBERA**

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori

## **SOCIETA'**

### **AMMENDA € 3.000,00**

#### **GIANA ERMINIO**

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver acceso, subito dopo la segnatura della rete da parte della propria squadra, un fumogeno all'interno del proprio Settore determinando, con tale condotta, una sospensione della gara di circa 30 secondi, in attesa che tornasse una corretta visibilità per l'utilizzo delle telecamere utilizzate dal VAR;

B) per avere un proprio tesserato causato il ritardo dell'inizio della gara di quattro minuti, presentandosi in ritardo per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in cumulo materiale [euro 1000 per condotta sub A) e euro 2000 per condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., art 1.2 Regolamento Play Off e Play Out 2024/2025 (C.U. n. 286/L del 18.04.2025), valutate le modalità complessive dei fatti [ivi comprese la necessità di sospensione della gara per i fatti sub A) e la circostanza che ha determinato il ritardato inizio della gara] e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

### **AMMENDA € 1.200,00**

**TERNANA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 21° e al 29° minuto del secondo tempo e al termine della gara, quattro fumogeni sul terreno di gioco provocando la bruciatura del manto erboso e la sospensione della gara da parte dell'Arbitro per circa 30 secondi in entrambe le circostanze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la sospensione della gara) rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto erboso, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r., Arbitrale, r. c.c., integrazione r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

## **DIRIGENTI NON ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **31 LUGLIO 2025**

VRENNIA RAFFAELE (CROTONE)

per avere, alla fine del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto:

1. mentre le squadre facevano rientro nel tunnel che conduce agli spogliatoi, durante un diverbio tra i calciatori di entrambe le squadre, colpiva con uno schiaffo al volto il calciatore avversario SIG. POMPEU DA SILVA;

2. dopo essere stato allontanato dai tesserati della sua squadra, mentre faceva rientro nello spogliatoio, colpiva con un forte pugno un pannello posto come divisorio fra l'ingresso spogliatoio e il tunnel spogliatoi, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutati le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

SCHEFFER BRACCO MATEO MARTIN (ATALANTA U23)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, durante la contesa del pallone, sbracciando lo colpiva con una manata al volto con media intensità senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la natura del gesto, e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

CARGNELUTTI RICCARDO (CROTONE)

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

CERESOLI ANDREA	(ATALANTA U23)
BIANCHINI GIANCARLO	(AUDACE CERIGNOLA)
D ALTERIO FRANCESCO PIO	(CROTONE)
CAFERRI LORENZO	(GIANA ERMINIO)
FERRARI FRANCO	(L.R. VICENZA)
LEVERBE MAXIME JEAN R	(L.R. VICENZA)
SQUIZZATO NICCOLO	(PESCARA)
CURCIO ALESSIO	(TERNANA)
DI PAOLA MANUEL	(VIS PESARO)
NICASTRO FRANCESCO	(VIS PESARO)
SCHIAVON MATTEO	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 19 Maggio 2025

IL PRESIDENTE

Matteo Marani